

GUIDO VIDIRI

PARITÀ UOMO-DONNA
E LEGGE 9 DICEMBRE 1977 N. 903

Estratto da *Critica Giudiziaria* anno III - n° 4-5

luglio-ottobre 1978

SANSONI EDITORE - FIRENZE

PARITÀ UOMO-DONNA E LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N. 903

GUIDO VIDIRI

Nella trasmissione « Femminile-Maschile », realizzata di recente dalla seconda rete TV, sono apparsi davanti alle telecamere studiosi e giornalisti, che sono stati chiamati a difendersi; a ciascuno di essi la signora Carla Ravaoli ha infatti contestato le opinioni espresse sul movimento femminile.

Nel corso di tale trasmissione Indro Montanelli, definito dalla Ravaoli « uno dei mattatori del giornalismo italiano », ha sostenuto che il rapporto tra l'uomo e la donna è un problema privato ma non certo sociale. Riprendendo il discorso in una risposta ad una lettrice del quotidiano, di cui è direttore, Montanelli ha poi precisato che nell'affrontare la questione femminile ha un senso parlare di parità di diritti ma non ne ha parlare di eguaglianza, non potendo la donna per assimilarsi all'uomo negare le diversità fisiologiche e cioè l'evidenza, ed ha anche aggiunto che il rapporto uomo-donna non può costituire un problema sociale in quanto sociali sono quei problemi che bastano le leggi a regolare mentre non vi sarà mai una legge capace di stabilire un tipo di rapporto uomo-donna uguale per tutti, non sottoposto all'alea dei sentimenti, della capacità di sacrificio, della volontà di integrarsi vicendevolmente e di costruire quell'unità umana che può nascere solo dall'incontro dei due sessi (v. *Il Giornale nuovo* del 14 febbraio 1978).

L'opinione ora esposta appare estremamente riduttiva. Ed infatti se è vero che il rapporto uomo-donna non può essere legislativamente disciplinato nel suo complesso in quanto questo costituirebbe un attentato alla personalità umana, cui non può non essere lasciato un ambito nel quale manifestarsi liberamente, è altrettanto vero però che non può disconoscersi alla questione femminile un aspetto sociale, essendosi in ogni epoca verificata una diretta influenza delle strutture sociali sulle condizioni della donna e sul ruolo della stessa svolto nell'ambito familiare.

La posizione di subordinazione della donna rispetto all'uomo, da ritenersi un dato storico costante, muta nelle diverse società a seconda delle ideologie alle quali dette società si ispirano.

Il marxismo individua una delle componenti della situazione di inferiorità della donna nella famiglia borghese, da esso considerata come istituto necessario per favorire l'accumulazione del

capitale e la proprietà privata, e nel quale l'uomo riveste la posizione del capitalista e la donna una posizione simile a quella che nelle società assume il proletario. Il marxismo individuata la causa dello sfruttamento della donna, non è riuscito a recuperarla ad un ruolo di maggiore libertà e responsabilità.

A sessanta anni da una rivoluzione che, come osserva il marxista tedesco August Bebel, doveva liberare in primo luogo le categorie più sfruttate del sistema borghese, e cioè i proletari e le donne, nei numerosi paesi che all'ideologia marxista maggiormente si ricollegano, le donne continuano a subire una marcata discriminazione in ragione del sesso.

Dario Staffa in un recente articolo ha ricordato che nell'Unione Sovietica, a dispetto delle premesse della rivoluzione d'ottobre, « Un maschilismo sistematico impronta di sé non soltanto l'apparato politico e di governo (da Stalin ad oggi, neppure una donna nel politburo del partito e nel consiglio dei ministri, con la fugace eccezione, sotto il regno di Kruscev, del ministro della cultura Caterina Furtzeva), ma anche le attività professionali più prestigiose, quali la ricerca scientifica, l'alta dirigenza nell'apparato economico, le attività artistiche e letterarie, nonché la ripartizione, ai livelli inferiori dell'occupazione, tra pesanti lavori fisici, quasi tutti assegnati alle donne, e più confortevoli lavori sedentari, nella maggior parte appannaggio dei maschi ».

Anche le società capitalistiche non hanno risolto il problema della donna. Erich Fromm in un recente saggio (*Avere o essere?*, ed. Mondadori 1977, p. 190-192), dopo avere premesso che nella Chiesa romana si è avuta una sintesi tra elemento maschile e elemento femminile, costituito il primo da una rigida burocrazia patriarcale al vertice della quale stava il papa dominante con la forza ed il secondo costituito dalla Vergine che rappresentava l'amore materno, ha sostenuto che tale sintesi è venuta meno con la riforma protestante. Il filosofo tedesco ha osservato infatti che con Martin Lutero si è istituita una forma patriarcale di cristianesimo la cui base era rappresentata dalla classe media urbana e dai principi secolari, e che dietro la facciata cristiana ha preso corpo una religione industriale il cui perno è stata « la paura delle potenti autorità maschili e lo sottomissione ad esso, il rafforzamento del sentimento di colpa per gli atti di disobbedienza, la dissoluzione dei legami di solidarietà umana a opera della supremazia dell'interesse personale e del reciproco antagonismo ».

Le argomentazioni sinora svolte, necessariamente sommarie, mostrano la complessità del problema relativo ad un corretto rapporto uomo-donna, la cui soluzione importa da una parte la consapevolezza nella donna della possibilità di una sua completa emancipazione e dall'altra uno sforzo comune inteso a costituire una nuova società, nella quale con il restituire la donna ad un ruolo più libero e responsabile, si possa attuare una democratica partecipazione di tutti a livello delle scelte economiche e politiche.

Nel nostro Paese le forze sociali hanno dimostrato sensibilità nell'affrontare il problema della donna, il che non ha però impedito il permanere di atteggiamenti discriminatori che trovano le loro casuali in un inadeguato substrato culturale.

Alla rimozione delle discriminazioni in ragione del sesso hanno dato un notevole contributo recenti riforme legislative, che in attuazione a principi costituzionali, hanno rivalutato il ruolo della donna sia nella famiglia che nel mondo del lavoro. La legge 18 maggio 1975 n. 151 infatti ha riconosciuto la parità dei coniugi nella direzione della famiglia, sia in relazione ai rapporti personali sia in relazione ai rapporti patrimoniali, elevando la comunione dei beni a regime legale; ha attribuito ai coniugi uguali diritti nei riguardi della prole; ha inoltre valorizzato il lavoro svolto dalla donna consentendo alla stessa di interferire nelle decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'impresa familiare.

Con la legge 9.12.1977 n. 903 viene infine applicato il dettato costituzionale della parità dei sessi e vengono poste le condizioni concrete affinché nel mondo del lavoro la parità uomo-donna non resti una pura enunciazione ma trovi concreta attuazione. Con la nuova normativa è stato espressamente vietata ogni discriminazione in relazione all'accesso al lavoro, al trattamento retributivo, alla attribuzione di qualifiche e di mansioni, e alla progressione in carriera; si è attribuita alla donna la possibilità di richiedere a sua scelta la pensione di vecchiaia allo scadere del cinquantacinquesimo anno di età o allo scadere del sessantesimo anno; si è introdotta una nuova disciplina dell'orario di lavoro, limitando il divieto di lavoro notturno per le donne dalle 24 alle 6, con esclusione per coloro che svolgono mansioni direttive o sono addetti a servizi sanitari aziendali; si è riconosciuto anche al padre (naturale, adottivo e affidatario) il diritto di assentarsi dal lavoro per le malattie del figlio, consentendo così una maggiore collaborazione tra uomo e donna nell'ambito della famiglia; nella consapevolezza infine che il più grave ostacolo al lavoro femminile è dato dal suo costo, allo scopo di renderlo competitivo con il lavoro maschile, si è stabilita la fiscalizzazione delle ore di allattamento.

Ma la norma forse più significativa della legge n. 903 è quella dell'art. 15; essa statuisce che nel caso di comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 (relativo al divieto di discriminazioni basate sul sesso in relazione all'accesso al lavoro) e 5 (relativo all'orario di lavoro notturno fissato per le donne) il pretore del luogo dove è avvenuto il comportamento denunciato, in funzione di giudice del lavoro, convocate, su ricorso del lavoratore o su sua delega delle organizzazioni sindacali, le parti ed assunte sommarie informazioni, entro il termine di due giorni ordina all'autore del comportamento denunciato la cessazione di detto comportamento e la rimozione degli effetti. La decisione presa con decreto motivato immediatamente esecutivo è opponibile entro 15 giorni davanti al Pretore che decide con sentenza, anche essa immediatamente esecutiva.

La procedura in esame, sotto molti aspetti simile a quella prevista dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, può con la stessa concorrere se il comportamento messo in essere dal datore di lavoro oltre a ledere un interesse individuale venga a ledere altresì un interesse sindacale (si pensi ad esempio al caso in cui la contrattazione collettiva tenendo conto delle esigenze della pro-

duzione e di condizioni ambientali di lavoro e dell'organizzazione dei servizi consenta il lavoro notturno delle donne entro limiti ben determinati, che il datore di lavoro non intende in seguito più rispettare).

Le leggi ora richiamate che incidono, come si è visto, efficacemente sull'istituto della famiglia e sul mondo del lavoro, devono però accompagnarsi ad un fattivo impegno di tutte le componenti sociali al fine di pervenire ad una completa emancipazione della donna, che costituisce uno degli indici più significativi di una società civile.

[Guido Vidiri]